



STUDIO LEGALE  
 avv. Ettore Squillace  
 avv. Alessandro Capuzzo  
 avv. M. Barbara Gasparini  
 Piazza S. Maria, 17 - 35100 PADOVA  
 Tel. 049-270001 Fax 049-270021

+ CARLO  
 SALMASO

DE

- TRIBUNALE di PADOVA -

2588/06

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex artt. 633 e segg. c.p.c.

621/06

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento - ivi compresa la fase esecutiva - sia unitamente che disgiuntamente - l'Avv. ~~SQUILLACE~~ ~~FRODE~~ e ~~CASPARINI~~ ~~MARTA BARBARA~~ cui conferisco ogni facoltà di legge - ivi comprese espressamente quelle di conciliare, transigere, rinunciare, incassare somme e farsi sostituire. Elogio domicilio nello studio ~~ITA SCOCORDELLI~~ ~~12 - PADOVA~~

I sottoscritti avv. Ettore Squillace e avv. Marta Barbara Gasparini, difensori e domiciliatari, per mandato a margine del presente ricorso, del prof. SALMASO CARLO (c.f. SLMCRL58A31G224F)

PREMESSO

1) che il prof. Salmaso è docente dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione a tempo indeterminato dal 1991 ed è attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale "Francesco Severi" di Padova (doc. 1-2);

2) che il ricorrente, ai sensi della normativa contrattuale vigente, ha diritto alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale;

3) che infatti il C.c.n.l. del comparto Scuola sottoscritto il 24.7.2003 "per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003" prevede il diritto dei dipendenti alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale e testualmente: "Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001" (art. 1,

*[Handwritten signatures and notes in the right margin, including 'Il luo', 'E AGENZIA', and 'Il luo']*

comma 5; doc. 3);

4) che, come noto, il richiamato **Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 2003** al punto 2.5 prevede: *“Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata (...)”* (doc. 4);

5) che dunque il C.c.n.l. Scuola citato attribuisce ai dipendenti del comparto Scuola il diritto all'indennità di vacanza contrattuale nelle misure dettate dall'Accordo del 1993 e, con disposizione *in melius* rispetto a detto Accordo, prevede che l'indennità in questione sia dovuta in ogni caso dopo una vacanza contrattuale di 3 mesi dalla data di scadenza del contratto, a prescindere dalla circostanza che siano state o meno presentate le piattaforme contrattuali;

6) che il C.c.n.l. Scuola relativo al primo biennio economico 2002-2003, concluso il 24.7.03, è scaduto il 31.12.2003;

7) che il C.c.n.l. Scuola *“per il secondo biennio economico 2004-2005”* è stato sottoscritto solo in data 7.12.2005 ed è scaduto il

**31.12.2005** (doc. 5);

8) che a tutt'oggi nessun nuovo accordo sindacale è stato raggiunto, e che dunque il ricorrente, in forza delle norme contrattuali sopra richiamate, ha diritto al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale dal 1.4.06 (tre mesi dopo la scadenza del contratto collettivo) e fino al futuro rinnovo contrattuale;

9) che il prof Salmaso è "docente laureato di istituto di II° grado" e che dunque "*il minimo retributivo contrattuale vigente*" (sul quale calcolare l'indennità di vacanza contrattuale maturata) è quello indicato all'art. 2 e riportato nella tabella B del C.c.n.l. del 7.12.2005, e dunque ammonta a 19.082,50 per 12 mensilità, **pari a 1590,21 euro mensili** (doc. 5);

10) che il "*tasso di inflazione programmato*", come risulta dal Documento di Programmazione Economico Finanziaria per gli anni 2006-2009 alla tavola V.1, **per il 2006 è pari a 1,7** (doc. 6);

11) che dalla documentazione citata ed allegata emerge quindi con certezza che il Ministero della Pubblica Istruzione è debitore nei confronti del prof. Salmaso, per i periodi di seguito indicati, quantomeno delle seguenti somme nette:

**a) dal 1.1.06 al 31.3.06** (ossia per i primi tre mesi dalla scadenza del C.c.n.l.) nulla è dovuto;

**b) dal 1.4.06 al 30.6.06** (ossia per il 4°, 5° e 6° mese successivi alla scadenza del C.c.n.l.: l'Accordo 1993 prevede che la percentuale di aumento vada quantificata nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato calcolato sul

minimo retributivo)

$\underline{\text{€}1590,21(\text{min.retr.}) \times 0,51\% (30\% \text{ del tasso infl.pr.)} \times 3 \text{ mesi} = \text{€ } 24,33}$

**c) dal 1.7.06 al 30.11.06** (ossia dopo 6 mesi dalla scadenza del C.c.n.l. e sino ad oggi: l'Accordo 1993 prevede che la percentuale di aumento vada quantificata nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato calcolato sul minimo retributivo)

$\underline{\text{€}1590,21(\text{min.retr.}) \times 0,85\% (50\% \text{ del tasso infl.pr.)} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 81,10}$

**TOTALE** **€ 105,43**

///

Ciò premesso i sottoscritti difensori

**CHIEDONO**

che il Tribunale di Padova, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, voglia emettere a norma degli artt. 633 e segg. c.p.c. ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato di Venezia, in Piazza S. Marco, 63, in favore del ricorrente prof. **SALMASO CARLO** come sopra rappresentato, per l'importo netto di **euro 105,43 (centocinque//43)** oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e oltre alle spese ed agli onorari come da separata nota spese (doc. 7).

Con decreto provvisoriamente esecutivo in ragione della natura alimentare del credito.

Si allega:

1) assunzione in ruolo del ricorrente

2) busta paga

3) C.c.n.l. Scuola 2002-2005 del 24.7.03 - estratto

4) Accordo 23 luglio 1993 - estratto


5) C.c.n.l. secondo biennio economico 2004- 2005 del 7.12.2005

6) DPEF - estratto


7) nota spese, diritti e onorari.

Padova, 6.12.2006

avv. Ettore Squillace



avv. Marta Barbara Gasparini



Il Giudice del Lavoro,

in funzione di Giudice Unico, letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, ritenuto altresì che la domanda è fondata su prova scritta idonea, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.

**INGIUNGE**

al Ministero della Pubblica Istruzione, domiciliato ex lege presso

l'Avvocatura dello Stato di Venezia, in Piazza S. Marco 63, di pagare

~~deposizioni del presente decreto~~ al ricorrente, **prof. Salmaso Carlo**, l'importo netto di **euro 105,43**

*altro 40 giorni*

**(centocinque/43)** con interessi di legge e rivalutazione monetaria

secondo gli indici ISTAT dalle singole scadenze al saldo, nonché le

spese, diritti ed onorari che liquida in complessivi Euro **150,00**

, oltre I.V.A. e c.p.a. di cui Euro

*10,00 per*

spese; Euro **140,00** per diritti ~~e Euro~~ e per

onorari.

Avverte il debitore che ha facoltà di proporre opposizione nel termine

di 40 giorni mediante ricorso avanti a questo Tribunale

*e che lo difetto si*

~~Dichiaro provvisoriamente esecutivo il presente decreto.~~

*procederà con*

~~Padova~~ *esecuzione forzata.*

22 XII.06



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*dep. 77/12/06*

*[Handwritten signature]*



Per copia conforme all'originale

Padova **11 GEN. 2007**

Il Cancelliere  
Francesca **ROTTOLINO**